

EMENDAMENTO AC 2994

ART 2

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) iniziative per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica, della discriminazione e del bullismo e a garanzia della più ampia inclusione scolastica; e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali anche attraverso l'attività di percorsi individualizzati e personalizzati, nonché misure educative e didattiche di supporto anche in collaborazione con gli enti territoriali e le associazioni di settore.

2.2001 Relatrice

EMENDAMENTO AC 2994

ART. 2

Al comma 3 sostituire la lettera q) con la seguente:

q) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano L2 attraverso corsi e laboratori, per alunni e studenti di cittadinanza e o di lingua non italiana da organizzare secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.81 del 2009 anche tra reti di scuole e in collaborazione con gli enti locali, il terzo settore e il volontariato.

2.2002 Relatrice

EMENDAMENTO AC 2994

ART 2

Sostituire i commi 14 e 15 con i seguenti:

14. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui all'art. 10 comma 4.

2.2003 Relatrice

EMENDAMENTO AC 2994

ART. 14

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis

(Disposizioni straordinarie per l'alta formazione artistica e musicale)

1. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione per il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), gli atti e i provvedimenti adottati dal MIUR in assenza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3 comma 1 della legge 508 del 21/12/99, sono perfetti ed efficaci.

2. Al fine di consentire all'ISIA - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - di poter continuare a garantire gli standard formativi di qualità attuali, nelle more della emanazione della nuova normativa che disciplinerà il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistico musicale, il contributo statale di funzionamento per l'anno 2015 è pari a euro 1.800.000, per assicurare il pagamento dei costi del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale.

3. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2015 – 2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7 alla lett. e), è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli Istituti Musicali Pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alle seguenti condizioni:

- a) accorpamento degli Istituti ai Conservatori statali su base regionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati;
- b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;
- c) ricollocazione del solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito l'Anvur, procede alla valutazione delle istanze, stila una graduatoria delle stesse secondo i caratteri di urgenza e procede con proprio decreto alla conseguente statalizzazione nell'ordine degli Istituti fino ad esaurimento dei fondi individuati allo scopo dalla presente legge. Per l'attuazione del presente comma l'onere complessivo massimo è pari a euro 5.000.000 per l'anno 2015, a euro 10.000.000 nell'anno 2016, a euro 17.000.000 nell'anno 2017 e a euro 20.000.000 a decorrere dall'anno 2018.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle Finanze.

14.0.2000 Relatrice

Art. 4

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente

Art. 4-bis

(Istituti Tecnici Superiori)

1. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, della legge 7 agosto 2012, n. 135, destinate ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, da ripartire secondo l'accordo in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al trenta per cento del loro ammontare, alle singole Fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi da ciascuna di esse attivati, con riferimento al termine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli Istituti Tecnici Superiori da parte delle Fondazioni esistenti.
2. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori con il possesso dei seguenti titoli di studio:
 - diploma di istruzione secondaria superiore;
 - diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, integrato da un percorso di Istruzione e formazione Tecnica Superiore di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.
3. Per favorire le misure di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:
 - a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
 - b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
 - c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori e le loro attività possano avvenire senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci;

- d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Prefetto, le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale, non inferiore a euro 100.000 e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;
- e) prevedere per le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme su tutto il territorio nazionale.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida relativamente ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti "Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale" e "Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo", per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di Ufficiale di marina mercantile, di navigazione e di macchina, integrando la composizione della commissione d'esame, mediante modificazione delle norme vigenti in materia;
 5. All'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 75 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: "b) diploma di Tecnico Superiore di cui al D.P.C.M. 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'Allegato A, Area 1 – Efficienza energetica, del D.I. 7 settembre 2011."
 6. All'articolo 2, comma 5, del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 75 dopo le parole "ordini e collegi professionali," sono aggiunte le seguenti parole: "Istituti Tecnici Superiori dell'area Efficienza energetica, ""
 7. All'articolo 4, comma 1, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera: "a) diploma di Tecnico Superiore di cui al DPCM 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'Allegato A, Area 1 – Efficienza energetica del D.I. 7 Settembre 2011."
 8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in termini di competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non potrà essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri, e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.
 9. All'articolo 55 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "della durata di 4 semestri," sono aggiunte le seguenti parole: "oppure i percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008".

Conseguentemente all'articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera h).

4.2000 Relatrice